**usicivici**

beni comuni, proprietà collettive e diritto demaniale usicivici.wordpress.com

**Giurisprudenza**

**Cass. civ. Sez. II, Sent., 16-01-2014, n. 812**

S.p.a. ENEL Distribuzione - Società con socio unico soggetta a direzione e coordinamento di Enel s.p.a. C.F. (OMISSIS), in persona del suo procuratore, avv. L.R., giusta procura generale autenticata per atto Notaio Tozzi di Catanzaro in data 29.9.1999, rep. 31.287, racc. 8.608, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FEDERICO CONFALONIERI 5, presso lo studio dell'avvocato MANZI Luigi, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato LECCE REGINALDO;

- ricorrente -

contro

COMITATO REGIONALE LEGAMBIENTE CALABRIA (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIOVANNI GENTILE 22, presso lo studio dell'avvocato BAFFA Costantino Francesco, che lo rappresenta e difende;

- controricorrente -

e contro

PROCURATORE GENERALE presso la CORTE di APPELLO di ROMA - SEZIONE SPECIALE USI CIVICI, COMUNE di SAN DEMETRIO CORONE, in persona del Sindaco pro tempore;

- intimati -

avverso la sentenza n. 12/2009 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 11/06/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/10/2013 dal Consigliere Dott. PASQUALE D'ASCOLA;

udito l'Avvocato SALVATORE DI MATTIA con delega dell'avvocato LUIGI MANZI difensore del ricorrente che si è riportato agli atti depositati e ne ha chiesto l'accoglimento.

udito l'Avvocato COSTANTINO FRANCESCO BAFFA difensore del resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CAPASSO Lucio, che ha concluso per l'improcedibilità del ricorso, in subordine per il rigetto del ricorso.

Svolgimento del processo

1) Legambiente Calabria agiva davanti al Commissario Usi civici della Calabria nei confronti di Enel Distribuzione spa e del Comune di San Demetrio Corone, ottenendo la declaratoria di assoggettamento ad usi civici del fondo in Contrada Mezzana di Macchia del Comune, con conseguente ordine di demolire la cabina elettrica realizzata sui terreni grazie a concessione edilizia rilasciata dal Comune stesso.

Insoddisfatta della sentenza n. 2/2007 del 18 giugno 2007, l'associazione ambientalista proponeva reclamo alla Corte di appello di Roma, chiedendo che venisse dichiarata la nullità del trasferimento del terreno alla Enel, nonchè degli atti autorizzativi e prodromici e della concessione edilizia.

La Corte territoriale l'11 giugno 2009, in parziale accoglimento del reclamo, dichiarava nullo l'atto di cessione del terreno e condannava il Comune e la società "alla demolizione delle opere edificatorie realizzate" sul terreno e al ripristino dello stato dei luoghi.

1.1) Enel Distribuzione spa ha proposto due motivi di ricorso per cassazione, notificato il 6 ottobre 2009, resistito da controricorso del Comitato ambientalista, che ha depositato memoria.

All'udienza del 18 aprile 2012 è stata disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti del Comune, non risultando perfezionato il procedimento notificatorio.

Enel ha eseguito detta rinotifica in Roma, il 12.6.2012, senza esito.

All'udienza dell'8 gennaio 2013 è stata disposta rinotifica al comune di San Demetrio Corone, eseguita il 20 febbraio 2013.

Il Comune è rimasto intimato.

Parte ricorrente ha depositato memoria.

Motivi della decisione

2) Preliminarmente va rilevato che il ricorso è ammissibile, essendo stata prodotta la copia della sentenza impugnata, notificata il 7 luglio 2009, e rispettato il termine di 45 giorni per il ricorso per cassazione fissato dalla L. 10 luglio 1930, n. 1078, art. 8, abrogato dal decreto sulla semplificazione dei riti (n. 150/11) in epoca successiva alla proposizione dell'impugnazione.

3) Con il primo motivo di ricorso, l'Enel con idoneo quesito lamenta la violazione dell'art. 100 c.p.c. e chiede se il Comitato era carente di interesse a proporre reclamo, dato che, come aveva affermato il primo giudice, era stata ordinata la riduzione in pristino ed era venuta meno ogni possibilità edificatoria, mentre per altre attività, per le quali non vi era preclusione assoluta, occorreva autorizzazione della Giunta regionale di modifica della destinazione di uso dei beni gravati da usi civici.

Sostiene che in tale situazione difetterebbe l'interesse ad agire, perchè sarebbe perseguito un interesse astratto o una mera soluzione giuridica più corretta, ma priva di riflessi pratici.

La censura è infondata.

La Corte d'appello, specificamente citando la giurisprudenza che ha dato corpo alla normativa in tema di usi civici, ha ricordato che la cognizione del Commissario si estende all'accertamento in via incidentale degli atti di disposizione o trasferimento dei beni stipulati in violazione dei divieti vigenti.

Su questa base ha ravvisato l'errore della pronuncia del Commissario, fermatosi all'ordine di demolizione del manufatto costruito sui terreni.

Evidente è l'interesse che aveva l'associazione ambientalista alla declaratoria delle conseguenze dell'accertata natura del bene, tale da vanificare l'atto di cessione del bene stesso e precludere in radice anche la ripetibilità, per questa via, di violazione dei diritti civici di cui era stata chiesta tutela. Trattasi di difesa di intensità maggiore rispetto alla mera revoca dell'autorizzazione a costruire, che era stata disposta dal comune stesso o alla demolizione delle opere, perchè mira a conservare, per quanto possibile la titolarità del bene immobile indebitamente assoggettato ad edificazione.

4) Il secondo motivo denuncia difetto di motivazione della sentenza impugnata. Parte ricorrente sostiene che nel dichiarare la nullità dell'atto concessivo, la Corte non ha verificato "la sussistenza dei requisiti che avrebbero consentito la commerciabilità del bene" e ha automaticamente fatto conseguire alla civicità dei luoghi la necessità della dichiarazione di nullità dell'atto.

Sostiene che era sopraggiunta la L.R. n. 18 del 2007 e che peraltro il R.D. n. 3267 del 1923, consentiva la modifica di destinazione di terreni gravati da usi civici, in determinate condizioni.

Ripete inoltre che bene aveva fatto il Commissario agli usi civici a limitare la pronuncia e a non dichiarare la nullità, dovendosi "considerare le possibilità derogatorie di cui al R.D. del 1923 e la nuova L.R. del 2007".

La Corte d'appello non avrebbe motivato la decisione assunta in presenza delle autorizzazioni rilasciate in vista della concessione comunale poi annullata.

4.1) Anche queste doglianze sono prive di ogni fondamento.

La motivazione della Corte d'appello, completa ed esauriente, includeva inequivocabilmente questi profili, da esaminare solo per la parte in cui non costituiscono abile ripetizione, in nuovi termini, di quanto argomentato nel primo motivo.

La nullità della concessione edificatoria risaliva ad una violazione degli usi civici o della demanialità del bene ascrivibile anche alla vendita, deliberata senza tener conto dei vincoli esistenti sul bene.

La Corte ha chiaramente illustrato il perchè (sentenza pag. 6) la vendita dei beni costituisce pregiudizio che l'annullamento della concessione edilizia (quella in relazione alla quale erano state rilasciate le autorizzazioni che il ricorso invoca) non invalida e che rimaneva pericolo incombente, da eliminare, nella circolazione di beni gravati da usi civici o facenti parte del demanio civico.

Ha inoltre correttamente spiegato, rispondendo alle ulteriori sollecitazioni di parte appellante, che le possibilità offerte da normativa sopravvenuta in relazione a futuri atti amministrativi sono irrilevanti, giacchè le nuove normative potranno essere valutate solo se e quando saranno applicate ai fini derogatori della commerciabilità dei beni richiesti dall'Enel.

Ciò implicitamente esclude che esse possano rilevare per gli atti già ritenuti illegittimi in relazione alla normativa esistente all'epoca della deliberazione di concessione di costruire il manufatto e del prodromico atto di vendita annullato dalla Corte di appello per i motivi soprariassunti.

5) Da ultimo va detto che la questione di costituzionalità ribadita in sede di discussione orale dal Comitato è da disattendere, per carenza del requisito della rilevanza, atteso il rigetto del ricorso.

Nuove appaiono le deduzioni svolte in memoria da parte resistente, che invoca declaratorie basate su accertamenti di fatto preclusi al giudice di legittimità.

Discende da quanto esposto il rigetto del ricorso e la condanna alla refusione delle spese di lite, liquidate in dispositivo, in relazione al valore della controversia.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna parte ricorrente alla refusione a controparte delle spese di lite liquidate in Euro 4.000 per compenso, Euro 200 per esborsi, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 22 ottobre 2013.

Depositato in Cancelleria il 16 gennaio 2014